



STATUTO

ASSOCIAZIONE SOCIALMENTE APS

Art. 1

Natura dell'Associazione

1.1 È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SOCIALMENTE APS" avente la natura di associazione di Promozione Sociale e di Ente del Terzo Settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo Settore") e successive modificazioni e integrazioni.

1.2 L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo APS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" e "associazione di promozione sociale", sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

Sede legale e durata

2.1 L'Associazione ha sede legale nella via Sacratio n.2, nel Comune di Urbisaglia (Prov. MC)

2.2 Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Ugualmente potrà inoltre istituire sedi secondarie sia a Urbisaglia, che in altri Comuni.

2.3 L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà dei soci.

Art. 3

Statuto - efficacia e interpretazione

3.1 ASSOCIAZIONE SOCIALMENTE APS (di seguito chiamata solo "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117/2017, nonché delle relative norme di attuazione. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 4

Finalità

4.1 L'Associazione è apolitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

4.2L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi come previsto all'art. 5 comma 1 lett. d) lett. f) lett. i) lett. k) lett. l) del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare, si propone di:

- gestire biblioteche, mediateche, archivi storici e multimediali, centri di documentazione, musei;
- promuovere e realizzare progetti, studi e ricerche per lo sviluppo culturale del territorio;
- organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, convegni, mostre, ricerche, incontri di lettura, presentazione di libri, cineforum e altri servizi attinenti il settore socio-culturale;
- organizzare iniziative culturali e di animazione, mirate al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche, agenzie formative ed altre realtà associative;
- promuovere, organizzare e produrre metodologie di comunicazione, anche attraverso elaborazioni grafiche, riviste, giornali, pubblicazioni in genere, siti internet, CD, DVD, reti informative multimediali, video promozionali;
- stabilire rapporti e relazioni con gli altri soggetti che operano in campo economico, artistico, culturale e didattico, con particolare riferimento agli ambienti universitari;
- collaborare con qualsiasi ente, commerciale e non, sia pubblico che privato, operante sul territorio locale, nazionale e internazionale, che persegua finalità analoghe e/o sinergiche con gli scopi sociali;
- stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni, inerenti le attività sopraindicate;
- organizzare corsi di formazione;
- ospitare stagisti e/o borsisti presso la sede operativa dell'Associazione;
- attuare iniziative a carattere culturale, ricreativo e mutualistico a favore dei soci;
- svolgere ogni altra attività od operazione, anche mobiliare ed immobiliare, non contemplata nel presente articolo, ma inerente l'oggetto sociale dell'Associazione.

4.3 Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

4.4 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4.5 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche occasionali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5

Soci: Diritti e Doveri

5.1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche (in persona del loro legale rappresentante), che condividono le finalità e i principi dell'Associazione.

Per l'acquisizione della qualità di socio si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 6 e 7.

5.2 Il numero dei soci è illimitato. Soci sono le persone la cui domanda verrà accettata dal Consiglio Direttivo, che verseranno all'atto dell'ammissione la quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà essere eletto alle cariche sociali.

I soci hanno gli stessi diritti e doveri. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti ai soci saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi soci.

Il diritto di voto riguarda in particolare l'approvazione: l'approvazione del rendiconto annuale, del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio sociale, la nomina delle cariche sociali, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, lo scioglimento dell'Associazione.

5.3 I soci hanno uguaglianza di diritti e di doveri, partecipano pienamente alla vita democratica dell'Associazione per tutta la durata del rapporto associativo.

5.4 I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative richieste, all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili in nessun modo non sono trasmissibili, né rivalutabili.

5.5 La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.

5.6 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile, né in vita, né ad eredi o legatari.

Art. 6

Adesione dei soci

6.1 Possono divenire soci tutte le persone che condividano le finalità dell'Associazione e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle, e che presentino domanda di adesione al Consiglio Direttivo compilando l'apposito modulo e versando la quota associativa annuale.

6.2 Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in ordine all'accettazione della domanda di adesione alla prima riunione utile.

6.3 La domanda potrà essere respinta dal Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione. In caso di rigetto, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7

Diniego e revoca dell'adesione

7.1 Il Consiglio Direttivo non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende divenire socio quando lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto o svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione.

7.2 Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

7.3 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.4 La qualità di socio si perde per:

a) recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro la fine dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 8

Volontari

8.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, soci o non soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Organi dell'Associazione

9.1 Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente
- d) il Consiglio Direttivo
- e) il Tesoriere
- f) L'Organo di controllo nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore o siano stati costituiti patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 10 del Codice Terzo Settore;
- g) L'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o siano stati costituiti patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 10 del Codice Terzo Settore;

9.2 I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Agli organi di controllo e di revisione può essere attribuito un compenso annuale.

9.3 Il mandato dei componenti degli Organi Sociali è di durata triennale e restano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'anno precedente.

Art. 10

Assemblea: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Compongono l'Assemblea tutti i soci aventi diritto al voto, iscritti al libro soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

10.2 L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione scritta del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente: la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/oe-mail con notifica di recapito, spedita al recapito risultante dal libro dei soci.

10.3 L'Assemblea può regolarmente tenersi anche in videoconferenza; in tal caso ciascuno dei soci partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di votare ed intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti.

10.4 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in libera visione a tutti i soci.

Art. 11

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

11.1 L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria:

a) entro il mese di aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio sociale, se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni di leggi vigenti.

b) quando il Presidente e il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

11.2 Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo;
- c) eleggere e revocare l'Organo di revisione;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare, di anno in anno, le quote associative su proposta del Consiglio Direttivo; in caso di mancata deliberazione valgono quelle dell'anno precedente.
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

11.3 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo 24 ore, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o con delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

12.1 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

12.2 Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e delibera con

il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) dei soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

12.3 Per lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Art. 13

Assemblea: regole di voto

13.1 Ciascun socio ha diritto a un solo voto.

13.2 L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci che risultino iscritti nel libro dei soci, aggiornato alla data dell'Assemblea.

L'eventuale mancato versamento della quota associativa dell'anno precedente comporta l'esclusione dal diritto di voto solo dopo la cancellazione dal libro dei soci.

13.3 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14

Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

14.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i propri soci.

14.3 È composto da: Presidente, Vicepresidente, il Segretario e Tesoriere e da eventuali altri Consiglieri, di norma da 3 a 11 consiglieri, sempre in numero dispari, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fra i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. È possibile affidare l'incarico di Segretario e Tesoriere ad un unico consigliere.

14.4 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

14.5 Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea dei soci.

14.6 Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne fa richiesta un terzo dei membri.
- b) predisporre il programma annuale e pluriennale di attività da presentare all'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale, nonché, ove previsto, il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017, che devono essere approvati dall'Assemblea;
- d) predisporre i Regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea.
- e) determinare l'importo delle quote associative annuali;
- f) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- g) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- h) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
- i) ricevere, accettare e respingere le eventuali domande di adesione da parte di nuovi soci;
- j) curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;

14.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da portare in Assemblea.

14.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche tramite lettera e/o e-mail con notifica di recapito, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, con avviso scritto da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.9 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

14.10 Il Consiglio Direttivo può regolarmente tenersi anche in videoconferenza; in tal caso ciascuno dei consiglieri partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di votare ed intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti.

14.11 Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe ad altri consiglieri per particolari compiti e funzioni.

Art. 15

Presidente

15.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

15.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri soci. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto senza limiti di mandati.

15.3 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

15.4 Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

15.5 In caso di assenza o di impedimento egli può essere sostituito dal Vicepresidente anche ai fini della legale rappresentanza.

15.6 Il Presidente può adottare provvedimenti di particolare urgenza qualora se ne verifichino le necessità.

15.7 Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente.

15.8 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Art. 16

Vicepresidente

16.1 Il Vicepresidente è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, anche nella legale rappresentanza.

16.2 Il Vicepresidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Art. 17

Tesoriere

17.1 Compete al Tesorierela gestione degli affari generali, le pratiche di carattere amministrativo e finanziario; compila, altresì, i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, previa ratifica del Consiglio Direttivo; partecipa, infine, all'Assemblea Generale e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Organo di controllo

18.1L'Organo di controllo monocratico deve essere nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra i soci.

18.2 L'Organo di controllo rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

18.3 L'Organo di controllo:

- a) redige il verbale della riunione, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- b) decade dall'incarico prima della scadenza del mandato per dimissioni o altre cause; in questo caso si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- c) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- f) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

18.4Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

Organo di Revisione

19.1L'Organo di revisione, qualora nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra i soci.

19.2Il componente dell'Organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

19.3L'Organo di revisione rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Art. 20

Libri sociali e registri

20.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro dei verbali delle Assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri Organi sociali;
- d) il libro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Risorse economiche

21.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

21.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22

Bilancio d'esercizio

22.1 Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

22.2 Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

22.3 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene presentato per l'approvazione all'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

22.4 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

23.1
social
cazio
23.2
A de
dell'
del T

Scioglimento dell'Associazione

22.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Clausola Compromissoria

24.2 In ipotesi di fallimento della mediazione, competente in via esclusiva sarà il Foro ove ha sede l'Associazione.

Norme di rinvio

25. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento - in quanto compatibili - alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore, nel Codice Civile, nelle Leggi vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



IL PRESIDENTE
(Mirko Cardinali)

handwritten signature

IL SEGRETARIO
(Thea Topini)